



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA

UFFICIO SEGRETERIA

N. Registro Settore 41 del 17-04-2023

N. Registro Generale 254 del 17-04-2023

Oggetto:	Area Amministrativa (Segreteria, Polizia Municipale, Servizi Demografici) Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi esercizio 2022 e precedenti ai sensi del TUEL 267/2000 novellato dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011 e successive modifiche
-----------------	---

CIG:

IL RESPONSABILE P.O.

- Vista l'allegata proposta;
- Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;
- Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e sm.i.;

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Giuseppa Morello



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA

Proposta di determinazione n. 40 del 13-04-2023

Oggetto:	Area Amministrativa (Segreteria, Polizia Municipale, Servizi Demografici) Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi esercizio 2022 e precedenti ai sensi del TUEL 267/2000 novellato dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011 e successive modifiche
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

\Visti gli artt. 189, 190 e 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e l'art. 3 ,comma 4, del D.Lgs 118/2011, che rispettivamente, recitano:

Art. 189

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata *((esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.))*. ((87))
3. Alla chiusura dell'esercizio *((le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.))* ((87))
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori *((entrate))*rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. ((87))

AGGIORNAMENTO (87)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Articolo 190

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Articolo 228 Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione *((rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione))*. *((87))*
2. Per ciascuna *((tipologia di))* entrata e per ciascun *((programma di))* spesa, *((...))* il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: *((87))*
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare *((e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato))*. *((87))*
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui *((e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni))*. *((87))*
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato *((della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio))*. *((87))*
5. *Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto.* *((87))*
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, *((riguardante))* parametri *((contenuti))* nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione *((nel sito internet del Ministero dell'interno.))* *((87))*
8. I modelli relativi al conto del bilancio *((sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.))* *((87))*

Art. 3

(Principi contabili generali e applicati)

.....*omissis*.....

- 4 Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al

riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Visti, inoltre, gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

RITENUTO, pertanto, che dalla verifica ordinaria sulla consistenza e l'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati sono stati rilevati sia voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate sia voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi risulta, quanto segue, come da allegato prospetto:

- **Un totale di residui attivi** da mantenere in quanto correlati da obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili di € **252.221,65**
(2.197,88+153.511,58+96.512,19) allegato "A";
- **Un totale di residui attivi da eliminare 62. 983,87 allegato B**
- **Un totale di residui passivi da mantenere** in quanto correlati da obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili nell'esercizio considerato € **169.329,23**
(2.380,31 + 148.657,97+18.290,95); allegato C
- **un totale di residui passivi da eliminare** o per modifica esigibilità o insussistenza di € **20.867,39** (€986,37+19.881,02); **allegato "D"**

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

PROPONE

- Di individuare e approvare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 così come le variazioni ai residui attivi e passivi, indicati in premessa, come da prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che tutti i residui riportati concernono obbligazioni giuridicamente perfezionate ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e/o costituiscono impegni di spesa ai sensi dei commi 2 e 5 del medesimo art. 183, così come dispone l'art. 190 dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Di trasmettere il presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per la trasmissione alla Giunta Municipale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del d.lgs n 118/2011;
- Di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi (L.n° 69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro 7 giorni dall'emanazione (art. 6 L.R. 11/2015).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **AREA I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

Cattolica Eraclea, li 14-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Giuseppa Morello